

Previdenza 2018

GUIDA ALLE NUOVE MISURE:

Pensione anticipata | Ape Social | Ape Volontario
Ape Aziendale | RITA



il Patronato della CGIL



Guida aggiornata a gennaio 2018

*A cura dell'Area Previdenza Inca Nazionale
e Dipartimento Previdenza Cgil*

Indice

Premessa	pag. 05
Pensione anticipata per lavoratori/trici precoci	pag. 07
Ape sociale	pag. 11
Ape volontario	pag. 16
Ape aziendale	pag. 19
Rita	pag. 20

Premessa

Pensioni: “La vertenza continua”

Il verbale di sintesi, firmato il 28 settembre 2016 tra il Governo e Cgil-Cisl-Uil, ha rappresentato un primo risultato positivo dell' azione sindacale, che ha consentito di fornire le prime, se pur parziali, risposte ad alcune categorie di lavoratori e di lavoratrici che si trovavano o si trovano in una condizione lavorativa disagiata.

Purtroppo, gli impegni assunti per la seconda fase di quel confronto non sono stati rispettati da parte del Governo, che non ha voluto affrontare alcuni temi, per noi centrali, come i giovani e la pensione di garanzia nel sistema contributivo, le donne e il riconoscimento del lavoro di cura, la revisione strutturale del meccanismo di adeguamento del requisito pensionistico all' attesa di vita, la flessibilità in uscita e molte delle nostre proposte sulla la previdenza complementare.

Quindi, continuiamo a dare un giudizio negativo sulle misure introdotte in questa fase del confronto sindacale, vista la distanza dalle richieste sindacali e dalle risposte che era necessario dare.

Sono poche le novità inserite nell'ultima Legge di Bilancio, alcune di queste però impattano direttamente su prestazioni introdotte nel 2017: Ape sociale, Pensione anticipata per i lavoratori/trici precoci, Ape volontario e Rita.

L'Ape sociale e la pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori/trici precoci, continuano ad avere un significato importante, nonostante siano prestazioni che hanno ancora una platea ristretta e un avvio piuttosto incerto. Abbiamo ribadito con forza la necessità di rimuovere alcuni paletti che di fatto riducono il loro utilizzo ed alcune modifiche positive sono state introdotte. Strumenti che comunque vanno valorizzati in tutte le nostre sedi e luoghi di lavoro, perché determinate dall'iniziativa sindacale.

Abbiamo pensato fosse utile aggiornare questa Guida, pubblicata lo scorso anno, con le limitate novità intervenute, alcune di queste comunque frutto anche delle nostre iniziative, innanzitutto per la mobilitazione messa in campo e per il confronto e la pressione svolta verso il Governo e i gruppi parlamentari nel corso dell'iter di approvazione della Legge di Bilancio.

Oltre alle due misure sopra indicate illustriamo nuovamente i contenuti dell'Ape volontario, su cui abbiamo sin dall'inizio mostrato la nostra contrarietà, vista la natura finanziaria dello strumento, che dà la possibilità di un'uscita anticipata, ma pagata interamente dai lavoratori/trici.

A questo strumento si affiancano l'Ape aziendale e la Rita, che possono essere utilizzati in specifiche situazioni, come nella gestione delle crisi aziendali. I temi previdenziali sono stati e sono di grande attualità, soprattutto per la nostra gente.

Sicuramente il cammino per cambiare l'impianto della legge Fornero è ancora lungo e la Piattaforma Cgil-Cisl-Uil, discussa con i lavoratori/trici e sostenuta con la mobilitazione, continua ad essere il riferimento per la nostra iniziativa per il proseguo della vertenza sulle pensioni.

La Cgil è fortemente impegnata sul terreno dei diritti (della difesa e dell'estensione), di cui quelli previdenziali sono una parte essenziale. Il Piano del lavoro e la Carta dei diritti rappresentano i pilastri fondamentali del nostro progetto politico, coerente e innovativo, e riusciremo ad ottenere risultati solo e grazie all'impegno di tutti noi e alla nostra capacità di consolidare un ampio consenso sulle nostre proposte tra i lavoratori/trici e punti di condivisione, con le altre organizzazioni sindacali e nell'interlocuzione con gli altri soggetti sociali e istituzionali.

La guida aggiornata potrà continuare a essere un aiuto per chi non è un esperto della materia, ma svolge quotidianamente l'azione sindacale.



Pensione anticipata



lavoratori/trici precoci

La legge di bilancio 2017 ha istituito, a partire dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori/trici precoci, il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contribuzione.

Dal 2019, i requisiti contributivi verranno adeguati all'incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, innalzando il requisito a 41 anni e 5 mesi sia per gli uomini che per le donne.

Destinatari e condizioni

Possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e parasubordinati, che possono vantare **almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età** e contestualmente si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **in disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientrano quindi i disoccupati per scadenza di un contratto a termine);
- **assistono da almeno 6 mesi il coniuge** o la persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti. Dal 1° gennaio 2018 viene esteso il beneficio a coloro che assistono da almeno 6 mesi un parente o affine di secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- **invalidi civili** con un grado di invalidità riconosciuto pari almeno 74%.

La pensione anticipata spetta anche ai lavoratori/trici dipendenti, che hanno svolto da almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure dal 1° gennaio 2018, 7 anni negli ultimi 10 antecedenti la decorrenza della pensione, una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficili e rischiose:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori/trici del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori/trici del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n.67 del 2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Possono usufruire altresì di questo pensionamento anticipato i lavoratori/trici che, per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno la metà della vita lavorativa, hanno svolto lavori usuranti.



Si tratta di persone che hanno lavorato in galleria, cava, miniera, cassoni ad aria compressa, o che abbiano svolto lavoro da palombari, ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto, lavoro del vetro cavo, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, dipendenti che svolgono attività notturna per tutto l'anno e turnisti con almeno 64 notti annue.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (41 anni o 41 anni e 5 mesi dal 2019) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni. Inoltre, vengono considerate le maggiorazioni contributive per invalidi civili e sordomuti. Sono escluse tutte le altre maggiorazioni.

Procedimento

La pensione anticipata è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste dalla legge di bilancio 2018.

La domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico va presentata alla sede INPS di residenza entro 1° marzo 2018 per i lavoratori/trici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018.

Per coloro che matureranno i requisiti nel corso degli anni successivi al 2018, la domanda va presentata sempre entro il 1° marzo dell'anno di maturazione.

È possibile presentare le richieste oltre il termine di scadenza e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, ma tali domande verranno esaminate solo se residuano le risorse finanziarie.

La decorrenza del trattamento pensionistico è prevista dal mese successivo alla maturazione del requisito.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte si verificano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, i criteri di inserimento nella graduatoria saranno stabiliti in ragione della maturazione del requisito contributivo di 41 anni (dal 2019, 41 anni e

5 mesi) e, a parità di condizioni, in ragione della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico.

Incompatibilità e cumulabilità

La norma introduce un temporaneo divieto di cumulo con redditi da lavoro. Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto per i cosiddetti lavoratori/trici precoci non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente e autonomo fino alla maturazione del requisito pensionistico ordinario (nel 2017-2018, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), pena la sospensione della prestazione pensionistica.

In sostanza, il divieto di cumulo viene meno il mese in cui il lavoratore o la lavoratrice avrebbe teoricamente maturato il diritto a pensione anticipata con i requisiti ordinari.

Si ritiene che, qualora il lavoratore/trice percettore della speciale pensione anticipata prevista per precoci raggiunga l'età per la vecchiaia prima del requisito teorico alla pensione anticipata, il divieto di cumulo debba comunque venire meno.

Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti

Per i lavoratori e le lavoratrici delle amministrazioni che accedono alla pensione anticipata per precoci e che cessano dal servizio per dimissioni, il pagamento del Trattamento di Fine Servizio o del Trattamento di Fine Rapporto non decorrerà dal momento in cui smettono di lavorare, ma a partire dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica per la pensione di anzianità o vecchiaia: e cioè dopo 24 o 12 mesi ed entro i successivi 90 giorni dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.



Ape sociale

Indennità per le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in particolari condizioni

La legge di Bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, una indennità erogata direttamente dall'INPS, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell'età pensionabile. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500 lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione.

Destinatari e condizioni

L'indennità può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che hanno compiuto **63 anni di età**, possiedono **30 anni di contribuzione** (per le donne dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto una riduzione contributiva pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni) e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- **in disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientravano i disoccupati per scadenza di un contratto a termine fino al 31.12.2017). Dal 1° gennaio 2018 viene estesa anche ai lavoratori/trici cessati per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano effettuato, nei trentasei mesi precedenti la cessazione, almeno 18 mesi di lavoro dipendente.

- **assistono da almeno 6 mesi il coniuge** o la persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti. Dal 1° gennaio 2018 viene esteso il beneficio a coloro che assistono da almeno 6 mesi un parente o affine di secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- **invalidi civili** con un grado di invalidità riconosciuto pari almeno 74%.

L'indennità spetta anche ai lavoratori/trici dipendenti che hanno compiuto **63 anni di età**, **possiedono 36 anni di contribuzione** (per le donne dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto una **riduzione contributiva pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni**) e che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure dal 1° gennaio 2018, 7 anni negli ultimi 10 antecedenti la decorrenza della pensione, **una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficili e rischiose:**

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido;

- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori/trici del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori/trici del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n.67 del 2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (30/36 anni) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni.

Per accedere al beneficio è **richiesta la cessazione dell'attività lavorativa** e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Procedimento

L'indennità è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste per ogni anno dalla legge. I lavoratori/trici che perfezionano i requisiti per fruire dell'APE sociale entro il 31 dicembre 2018 **devono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 31 marzo 2018** e, in deroga a quanto previsto dal decreto attuativo, entro il 15 luglio 2018 alla sede INPS di residenza.

Le domande presentate dopo tali date, e comunque non oltre il 30 novembre 2018, saranno prese in considerazione solo se dall'esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.

L'INPS instruirà le domande presentate ed effettuerà il monitoraggio sulla base dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

L'INPS comunicherà all'interessato, entro il 30 giugno 2018, il riconoscimento delle condizioni per le domande presentate entro la data di scadenza ordinaria.

Per quelle presentate in ritardo e comunque entro novembre, la comunicazione dell'INPS avverrà entro il 31 dicembre 2018.

Una volta certificate le condizioni da parte dell'INPS, i lavoratori e le lavoratrici presenteranno la domanda di APE sociale alla sede INPS di residenza. Se il lavoratore/trice, alla data di riconoscimento delle condizioni, possiede tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale.

Qualora dal monitoraggio risulti che dalle domande di riconoscimento delle condizioni presentate e accolte si superino le risorse finanziarie, l'INPS posticiperà la decorrenza dell'indennità dei soggetti esclusi. Se, invece, dovessero residuare risorse finanziarie, l'APE sociale sarà attribuita a coloro che hanno presentato la domanda di riconoscimento delle condizioni dopo la data di scadenza e comunque entro novembre.

Per il 2018, l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di accesso all'APE, se perfezionati i requisiti e le condizioni richieste.

Incompatibilità e cumulabilità

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'assegno di disoccupazione (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui.

In caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (nel 2018, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) il beneficiario decade dal diritto all'indennità.

Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti

Per i lavoratori/trici dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che richiedono il beneficio, i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto iniziano a decorrere dal compimento dell'età pensionabile.



Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

La legge di bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) che con l'ultima Legge di bilancio è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019.

Si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che deve avere una durata minima di 6 mesi e non può essere di importo inferiore a 150 euro al mese.

La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

Destinatari e condizioni

L'APE può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

- almeno 63 anni di età;
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (€ 710,38 mensili);
- non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Per accedere al beneficio **non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.**

Procedimento

Per ottenere il beneficio, l'interessato deve presentare all'INPS richiesta di certificazione del diritto all'APE, in via telematica, direttamente o tramite Patronato. L'Istituto previdenziale, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica all'interessato l'importo minimo e massimo dell'APE ottenibile.

Ottenuta la certificazione, l'interessato deve presentare richiesta di APE e di domanda di pensione di vecchiaia. È ovvio che il trattamento pensionistico sarà liquidato al raggiungimento dei requisiti.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali saranno fornite dall'INPS all'interessato in formato elettronico e su supporto durevole per conto del finanziatore e dell'assicurazione che avranno, nel frattempo, fornito all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria.

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale reiezione dello stesso da parte della Banca che rileva l'eventuale incapacità debitoria e solvibilità del richiedente.

L'erogazione del prestito ha inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento del contratto.

La domanda di APE e di pensione di vecchiaia non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso secondo le leggi in materia bancaria e creditizia, nonché del codice del consumo ma entro il termine di 14 giorni dalla data del perfezionamento del prestito.

In caso di reiezione della richiesta di APE o di recesso da parte del richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

Siamo in attesa degli accordi con le banche/assicurazioni e della circolare esplicativa dell'INPS.

Rimborso del prestito

L'INPS tratterrà la rata di rimborso del finanziamento a partire dalla prima mensilità di pensione e lo riverterà tempestivamente al finanziatore e comunque non oltre 180 giorni.

All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo per copertura rischio premorienza indicati negli accordi quadro che saranno stipulati.

Le rate del rimborso del prestito non condizionano il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (es. assegni al nucleo familiare e assegni familiari).

Benefici fiscali

La somma del prestito ricevuto non concorre a formare il reddito ai fini dell'IRPEF. Per quanto riguarda gli interessi pagati sul finanziamento e sui premi assicurativi per rischio premorienza è riconosciuto un credito di imposta annuo, in una determinata misura massima, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali ed è riconosciuto dall'INPS a partire dalla prima mensilità della pensione, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario in qualità di sostituto d'imposta.



Incremento del montante contributivo individuale

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, **previo accordo individuale** con il lavoratore/trice, possono incrementare il montante contributivo individuale di quest'ultimo.

A tal fine, dovranno versare all'INPS, in unica soluzione, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, l'importo determinato come prosecuzione volontaria della contribuzione, pari al 33% della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi. Il versamento va effettuato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.

L'incremento del montante determinerà un importo di pensione più elevato che ridurrà, fino eventualmente ad azzerare, l'entità della rata di restituzione del prestito.



Rendita integrativa temporanea anticipata

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), introdotta in via sperimentale (dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018) con la legge di bilancio 2017, è diventata strutturale con le modifiche normative contenute nell'ultima manovra finanziaria 2018.

Cos'è la RITA

La Rendita Integrativa temporanea anticipata consiste nell'erogazione frazionata di un capitale accumulato nelle forme pensionistiche complementari.

Si ottiene utilizzando in tutto o in parte la posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione e decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Possono richiederla i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; ricadono in questo regime i Fondi Pensione negoziali.

Requisiti

Possono farne richiesta i lavoratori e le lavoratrici che si trovano in una delle due sottostanti condizioni:

- **cessati dall'attività lavorativa**, che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, con un'anzianità

contributiva complessiva di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, alla data di presentazione della domanda, e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure:

- **inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La novità più rilevante è che la RITA non è più collegata all'Ape volontario e di conseguenza non è più necessaria la certificazione sull'attestazione dei requisiti da parte di Inps.

Come presentare la domanda

La Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), con la circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018 ha precisato che:

- La richiesta va inoltrata al Fondo Pensione presso cui si è iscritti utilizzando il modulo predisposto e allegando la documentazione comprovante il requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (es. estratto conto integrato Inps, estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza). In alternativa, il lavoratore o la lavoratrice potrà rilasciare un'autocertificazione, ma deve impegnarsi per iscritto a consegnare successivamente la documentazione mancante.
- Al momento della richiesta, occorre indicare quanta parte del montante accumulato si intende utilizzare per la RITA.

Decesso del percettore della RITA

In caso di decesso dell'iscritto, percettore della RITA, il montante residuo consistente nelle rate non erogate (ancora in fase di accumulo) sarà riscattato:

- **per il settore privato**, dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- **per il settore pubblico**, dal coniuge, ovvero dai figli/e, ovvero dai genitori, se viventi o a carico dell'iscritto.

Tassazione applicata

La RITA è assoggettata, di norma, alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30 per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare del richiedente la RITA è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

É fatto salvo il diritto del percettore della RITA a non avvalersi della tassazione sostitutiva; in tal caso, deve dichiararlo espressamente nella dichiarazione dei redditi e sarà quindi soggetta alla tassazione ordinaria.

Il montante maturato prima del 1° gennaio 2007 è soggetto a diversi regimi fiscali.

Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA il termine previsto per l'erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è fissato tra i 12 e i 15 mesi successivi al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

IMPORTANTE

Per la presentazione delle domande, della documentazione da allegare e per ogni altra informazione, i lavoratori e le lavoratrici potranno rivolgersi ad una delle sedi del Patronato INCA CGIL.



il Patronato della CGIL

www.inca.it



www.cgil.it